

COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

N. 25

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento dell'ufficio di segreteria tra i Comuni di Villata e Biandrate.

del 23.09.2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 19,15 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

| | COGNOME E NOME | Presente | Assente |
|----------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1 | PIGAT LUCIANO | X | |
| 2 | MARZORATTI STEFANO | X | |
| 3 | FIORINO NADIA | X | |
| 4 | BARBERIS ANDREA | | X |
| 5 | BRUSATI PIER LUIGI | X | |
| 6 | VIGONE GERMANO | X | |
| 7 | FERRANDI GAUDENZIO | X | |
| | TOTALE | 6 | 1 |

*Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra **SILIBERTO DOTT. SSA SABRINA***

*Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PIGAT LUCIANO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.*

*Il Consiglio prende in esame l'argomento di cui all' **OGGETTO:***

Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 23.09.2014

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento dell'ufficio di segreteria tra i Comuni di Villata e Biandrate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- l'art. 30 del D. Lgs. 20 agosto 2000 n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98 comma 3 D. Lgs. 20 agosto 2000 n. 267 a norma del quale i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente Sezione regionale dell'Agenzia – ora Ministero dell'Interno;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 1, il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte di Comuni, contempla la facoltà, per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, secondo il quale le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

RICHIAMATA la precedente delibera di C.C. n 18 del 28.05.2014, con cui si deliberava di approvare lo schema di convenzione di Segreteria, nell'ottica della ripartizione degli oneri di spesa e di coordinamento tra enti limitrofi, anche in previsione di eventuali future azioni congiunte, soprattutto in relazione alle novità legislative introdotte con il D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011;

DATO ATTO che la convenzione di Segreteria, sottoscritta in data 03.09.2012 tra i medesimi Comuni in oggetto, giungeva a naturale scadenza il 31.07.2014;

RILEVATA la volontà delle due Amministrazioni interessate di continuare nella gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale, così come nota n. 2196 del 30.07.2014 del Comune di Villata, nelle more dell'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;

SENTITO il Consigliere Vigone il quale invita l'Amministrazione relativamente all'approvazione della convenzione in oggetto a ricercare opportunità con i Comuni limitrofi;

VISTA la bozza di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale (allegato sub. A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuta la stessa rispondente alle esigenze di quest' Amministrazione;

ATTESO che il numero di abitanti al 31.12.2013 dei Comuni suddetti è rispettivamente:

- Villata 1608
 - Biandrate 1290
- per un totale di n. 2.898 abitanti;

VERIFICATO che, pertanto, la convenzione appartiene alla classe IV;

RITENUTO di dovere approvare il testo del relativo schema di accordo;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio Comunale;

VISTO il D.P.R. 04/12/1997 n. 465;

VISTO il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITI, ai sensi degli artt. 49, comma 1° e 153, comma 5° del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

CON votazione espressa per alzata di mano dagli Consiglieri presenti:

voti favorevoli: 5

astenuti: 1 (Ferrandi)

contrari: 0

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, la convenzione per il servizio del Segretario comunale tra i Comuni di Villata e Biandrate, di classe IV, allegata al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DEMANDARE** al Sindaco la sottoscrizione della convenzione nel testo approvato dal presente atto;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Comune di Villata per i provvedimenti di rispettiva competenza

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLATA (VC) E BIANDRATE (NO)
PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Villata, tra:

- il Comune di Villata, C.F., con sede in Villata (VC), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di Biandrate, C.F., con sede in Biandrate (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,

premessi che :

- con d. C.C. n. Del, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Villata ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 465/1997;
- con d. C.C. n. Del, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Biandrate ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997,

si conviene e stipula quanto nel seguito, con effetto immediato dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni in premessa individuati stipulano la presente Convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale, prevedendo che un unico Segretario comunale svolga le proprie funzioni in tutti gli Enti, con le seguenti finalità:

- a) ottenere un significativo risparmio della relativa spesa,
- b) avviare l'integrazione amministrativa fra Enti vicini, anche alla luce delle recenti normative,
- c) garantire, comunque, la piena funzionalità dell'Ufficio.

Art. 2 – Comune capo Convenzione

Il Comune di Villata assume la veste di Comune capo Convenzione.

Spetta al Comune capo Convenzione l'espletamento di tutti gli atti amministrativi relativi al rapporto funzionale con il Segretario Comunale, ivi comprese la nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

La nomina e la revoca dovranno essere precedute dall'acquisizione del parere scritto del Sindaco del Comune di Biandrate, da trasmettere entro dieci giorni dalla richiesta; in assenza di tale parere nei termini suddetti, il Sindaco del Comune capo Convenzione potrà procedere senza ulteriori formalità.

Qualora la revoca debba essere adottata per violazione dei doveri d'ufficio concretizzatasi presso Comune diverso dal capo Convenzione, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, d.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati dal Comune in cui è stata commessa la violazione stessa; la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune capo Convenzione, affinché adotti il provvedimento finale di revoca o di diniego.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 3 – Durata e scioglimento

La presente convenzione è da intendersi valida dal 01/08/2014 fino alla data del 30/06/2017.

Non è previsto il tacito rinnovo, tuttavia entro il trentesimo giorno precedente il termine naturale, la Convenzione potrà essere prorogata, con semplice concorde deliberazione in tal senso da parte dei Consigli Comunali degli Enti interessati, nella quale sarà stabilito il nuovo termine.

È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare all'altro Comune ai sensi di legge.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione.

Art. 4 – Gestione dell'Ufficio

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni e necessità degli apparati burocratici degli Enti.

Il calendario sarà stabilito in accordi tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio; ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, in ogni caso, i tempi di lavoro saranno correlati in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità o titolare di diversa sede, incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione.

Ove ritenuto necessario od opportuno, ciascuno dei Sindaci dei due Comuni convenzionati può richiedere, con preavviso di almeno dieci giorni, un incontro con l'altro Sindaco e con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Rapporti finanziari ed economici

Il Comune capo Convenzione provvede all'erogazione dell'intero trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii. (da ultimo, CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 01/03/2011), nonché al versamento degli oneri previdenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, nonché alla erogazione del rimborso spese per gli spostamenti tra i Comuni convenzionati, per i quali si autorizza l'uso del mezzo proprio, dietro presentazione di nota analitica trimestrale a cura del Segretario stesso, calcolato come prodotto tra la distanza chilometrica più breve che separa i Comuni convenzionati tra i quali si è svolto lo spostamento, secondo il sito internet "Google Maps", e la quinta parte del prezzo medio corrente della Benzina "verde2 nel trimestre, escludendosi, in ogni caso, il rimborso del tragitto fra Comuni convenzionati ed abitazione del Segretario.

La riscossione da parte del Comune capo Convenzione delle quote di spesa poste a carico del Comune di Biandrate avviene semestralmente, su presentazione di apposita nota da parte dell'Ufficio finanziario, secondo le seguenti percentuali:

- a) 50% (cinquanta per cento) a carico del Comune di Villata;
- b) 50% (cinquanta per cento) a carico del Comune di Biandrate;

La quota di spettanza deve essere liquidata al Comune capo Convenzione entro i trenta giorni successivi; sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Gli eventuali compensi riconosciuti a titolo di maggiorazione per funzioni aggiuntive conferite dai Sindaci a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, sono ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico.

I diritti di segreteria per l'attività di rogito, da onerarsi nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali, sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività.

Le missioni svolte nell'interesse di un solo Comune sono a carico dell'Ente interessato.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, ai sensi del C.C.I.R. del 26 giugno 2009; detto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 6 della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, è classificata in classe IV (popolazione inferiore a 3.000 abitanti), essendo la composizione demografica dei Comuni al 31/12/2013 la seguente:

- Villata n. 1608 abitanti;
- Biandrate n. 1290 abitanti;

pertanto, in totale: n. 2898 abitanti.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, le deliberazioni dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, i decreti della Unità di missione istituita con D.M. Interno 31/07/2010, i Regolamenti e Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di tutti gli Enti stipulanti, viene inviata, in copia integrale e conforme, all'Ill.mo Sig. Prefetto di Torino, presso l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte.

Il Sindaco di Villata _____

Il Sindaco di Biandrate _____

COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale da formalizzarsi nell'atto deliberativo n. 25 in data 23.09.2014

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, esprimono:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:
 - Il responsabile del servizio finanziario - tributi:
(S. Siliberto) _____
 - Il responsabile dei servizi amministrativi: (C. Perotto) _____
 - Il responsabile del servizio tecnico/oo.pp.: (G. Regis) _____
 - Il responsabile del servizio polizia municipale.: (R.Omarini) _____
- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nel caso di cui all'articolo 49 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000:
 - Il Segretario Comunale (S. Siliberto) _____ f.to_____

Biandrate, 18.09.2014

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Geom. Luciano PIGAT

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Sabrina SILIBERTO

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio on-line a decorrere dal 29.09.2014 ed è immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dr. ssa Sabrina SILIBERTO

Copia conforme all'originale.

Biandrate, _____

Il Segretario Comunale
f.to Dr. ssa Sabrina SILIBERTO